

**D.g.r. 20 marzo 2014 - n. X/1525****Criteri per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che all'art. 81, comma 2, lettera b) prevede misure per il completamento della rete distributiva metano attraverso la stipula di accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediate forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua tra gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia le agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere gli investimenti delle imprese lombarde, con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Considerato che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con la d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/78 prevede interventi per la programmazione della rete dei carburanti per autofrazione e per lo sviluppo dei sistemi distributivi di carburanti a basso impatto ambientale;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia sostenere iniziative innovative di distribuzione di metano che attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate siano in grado di rendere ancora più efficiente e sostenibile la rete distributiva dei carburanti;

Valutato che la realizzazione di impianti a basso impatto ambientale anche in assenza di metanodotti consente l'aumento dell'offerta di metano su tutto il territorio regionale, dalle zone montuose alle aree di grande urbanizzazione, coprendo il fabbisogno del parco veicolare a metano in Lombardia;

Valutato altresì l'impatto del metano sulla qualità dell'aria considerata la significativa riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), delle polveri sottili e dell'ossido di azoto (Nox);

Dato atto che la Giunta regionale, nel Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), con d.g.r. 6 settembre 2013 n. X/593, ha previsto tra le azioni il potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine attuare quanto previsto dal PRS e dal PRIA, approvare un bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in Lombardia;

Preso atto del positivo esito del confronto con le rappresentanze del settore sul tema avvenuto nella seduta del 23 gennaio 2014 della Consulta Regionale Carburanti (art. 98 l.r. 6/2010), organismo che ha tra le sue funzioni anche compiti consultivi in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteristiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese»;

Richiamato il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) nel rispetto del quale saranno realizzate le misure in oggetto;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari,

nonché che attestati di non entrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del medesimo regolamento;

Dato atto altresì che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999;

Visto l'art. 156 della citata l.r. 6/2010 che dispone circa la copertura finanziaria delle spese per l'incentivazione degli investimenti per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili;

Dato atto che la copertura degli interventi è garantita da una disponibilità complessiva sulle annualità 2014 e 2015 di Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7050, per 500.000 sul bilancio regionale 2014 e per euro 500.000 sul bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto altresì che con successivi provvedimenti, in base alle disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale e alla eventuale destinazione di Fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate al fine di garantire la realizzazione di un numero maggiore di impianti consentendo un maggiore raggiungimento degli obiettivi relativi alla rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale di cui al PRS e al PRIA;

Visto l'Allegato A «Criteri per l'emanazione del bando del bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'allegato A, nonché all'assunzione dei necessari atti contabili;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzati all'emanazione del bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in Lombardia;

2. di dare atto la copertura degli interventi è garantita da una disponibilità complessiva sulle annualità 2014 e 2015 di Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 14.02.203.7050, per 500.000 sul bilancio regionale 2014 e per euro 500.000 sul bilancio regionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti, in base alle disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale e alla eventuale destinazione di Fondi derivanti dalla programmazione comunitaria 2014-2020, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate al fine di garantire la realizzazione di un numero maggiore di impianti consentendo un maggiore raggiungimento degli obiettivi relativi alla rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale di cui al PRS e al PRIA;

4. di stabilire altresì che all'emanazione del bando per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva di metano in accumulo liquido o di biometano destinato ai mezzi su gomma e su rotaia in Lombardia, si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente della U.O. Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività territoriale, secondo i criteri di cui all'Allegato A e nei limiti delle risorse indicate al punto 2;

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 28 marzo 2014

5. di demandare al dirigente della U.O. Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività territoriale, gli adempimenti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.commercio.regione.lombardia.it](http://www.commercio.regione.lombardia.it).

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

## CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI METANO IN ACCUMULO LIQUIDO O DI BIOMETANO DESTINATO AI MEZZI SU GOMMA E SU ROTAIA IN LOMBARDIA.

### Finalità e ambiti

Sostenere iniziative innovative di distribuzione di metano destinate ai mezzi su gomma e su rotaia per la realizzazione di impianti di nuova realizzazione e/o il potenziamento di quelli esistenti su reti autostradali, raccordi autostradali e strade di interesse regionale di 1° e 2° livello e strade provinciali di 1° livello secondo la classificazione di cui alla DGR VII/19709 del 3 dicembre 2004 e ss.mm.ii..

I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti ambiti:

1. progettazione e realizzazione di **impianti di metano liquido rigassificato**;
2. progettazione e realizzazione di **impianti di metano liquido per l'alimentazione di automezzi pesanti dotati di serbatoio criogenico per l'accumulo liquido** (cd. metano "liquido liquido");
3. realizzazione di un impianto per la **distribuzione di biometano allo stato gassoso** (a copertura delle spese per le attrezzature tecniche necessarie).

Gli **impianti ricadenti nell'ambito 1** a livello progettuale devono essere già predisposti per la distribuzione di metano liquido per l'alimentazione di automezzi pesanti dotati di serbatoio criogenico per l'accumulo liquido (cd. metano "liquido liquido") fermo restando che ai fini dell'erogazione dell'incentivo regionale l'impianto si intende realizzato anche con l'entrata in esercizio provvisorio o con il collaudo definitivo dell'impianto per la sola parte relativa al metano liquido rigassificato.

### Beneficiari

**Micro, piccole e medie imprese** rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008, **affereni al settore commerciale (Sezione G Ateco 2007)**.

Tutte le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale o operativa attiva in Lombardia;
- essere regolarmente iscritte e attive nel registro delle imprese;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999.

Condizione necessaria sarà il rispetto della normativa regionale e statale sulla razionalizzazione della rete distributiva carburanti.

Gli impianti di metano in accumulo liquido e biometano non dovranno essere già realizzati alla data di pubblicazione del bando.

Gli impianti dovranno essere già autorizzati alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul bando che sarà adottato sulla base dei criteri di cui al presente allegato. Gli impianti in corso di autorizzazione, per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione al Comune competente per territorio, saranno considerati ammissibili solo a seguito del conseguimento del titolo autorizzativo entro il termine ultimo del 29 novembre 2014.

### Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva sulle annualità 2014-2015 è pari a €. 1.000.000 a valere sul capitolo 14.02.203.7050 "Contributo per lo sviluppo della rete di carburanti eco-compatibili" per euro 500.000 sul bilancio regionale 2014 e per euro 500.000 sul bilancio regionale 2015.

Conseguentemente i pagamenti saranno corrisposti nelle annualità considerate, fino a esaurimento delle risorse disponibili differendo le eventuali restanti quote sull'annualità successiva.

La dotazione finanziaria potrà essere aumentata in ragione di eventuali nuove risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili sul bilancio regionale.

### Regime di Aiuto

Le agevolazioni previste dal Bando saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)**, in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2). L'importo complessivo deve riferirsi all'impresa unica intesa ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento (art. 3.7).

Gli Aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).

Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta dalla Commissione europea, ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. UE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis", nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999.

#### Criteria localizzativi

Per la realizzazione di **impianti per la distribuzione di biometano allo stato gassoso non sono previsti criteri localizzativi.**

Per la progettazione e **realizzazione di impianti di metano liquido rigassificato e a metano liquido per l'alimentazione di automezzi pesanti dotati di serbatoio criogenico per l'accumulo liquido (cd. metano "liquido liquido")**, gli impianti dovranno **avere una distanza minima dagli impianti di metano esistenti** in fregio a strade di interesse regionale di 1° e 2° livello e strade provinciali di 1° livello e, in relazione alle aree in cui si prevede di realizzare gli impianti, sarà condizione necessaria per l'ammissibilità alla misura di incentivazione il **possesso di uno dei seguenti requisiti localizzativi**:

- 1) distanza minima tra il punto di riconsegna del metano e il punto di stacco del metanodotto pari a 750 metri e pressione di erogazione inferiore a 3 bar;
- 2) collocazione dell'impianto in fregio a strade ad alta concentrazione di traffico veicolare (reti autostradali, raccordi autostradali e strade di interesse regionale di 1° e 2° livello e strade provinciali di 1° livello) secondo la classificazione di cui alla dgr 19709 del 3 dicembre 2004 pubblicata sul BURL IV Supplemento Straordinario del 23.12.2004 e ss.mm.ii.;
- 3) collocazione dell'impianto in prossimità o all'interno di nodi per l'intermodalità e la logistica (DCR 5 maggio 1999 n.VI/1245 "Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica articolata in Lombardia") come di seguito specificato:
  - interporti e poli logistici integrati
  - terminal intermodali
  - scali ferroviari merci a vocazione specializzata (centri di interscambio merci gomma/gomma o ferro/gomma);
- 4) collocazione dell'impianto in prossimità o all'interno di stazioni e/o centri di interscambio del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 21 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6, per l'alimentazione di flotte pubbliche per il trasporto di persone;
- 5) collocazione dell'impianto in bacini d'utenza carenti di impianti di metano di cui alla DGR X/358 del 4 luglio 2013 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 28 di giovedì 11 luglio 2013.

#### Entità del contributo e modalità di erogazione

L'entità massima del contributo riconoscibile per ogni beneficiario non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile e comunque fino ad un massimo di Euro 200.000.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 50% ad inizio lavori, previa presentazione a Regione Lombardia di garanzia fidejussoria, di pari importo a quello erogato, rilasciata da istituto bancario o compagnia di assicurazioni abilitati al rilascio e valida fino al 31 dicembre 2016;
- 50% all'esercizio provvisorio o al collaudo definitivo dell'impianto e a fronte della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

I pagamenti saranno corrisposti sulle singole annualità relative alla dotazione finanziaria fino a esaurimento dei fondi disponibili.

#### Spese ammissibili

Saranno ammesse a contributo le spese relative agli oneri di progettazione e direzione lavori e assistenza per pratiche autorizzative, per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e apparecchiature strettamente connesse alla realizzazione degli impianti e per le opere connesse alla realizzazione dell'impianto e alla sua messa in sicurezza.

#### Termini e scadenze

Il titolare dell'impianto si impegna alla **realizzazione dell'intervento entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo**, termine eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.

Gli interventi si intendono realizzati con l'entrata in esercizio provvisorio o con il collaudo definitivo dell'impianto.

#### Procedura di incentivazione e semplificazione

La procedura automatica di incentivazione verrà condotta "a sportello" ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 e sarà adottata secondo i principi di semplificazione e consentendo, nel rispetto della L. 183/2011 e dei principi della L.R. 1/2012, la massima decertificazione senza prevedere alcun onere di allegazione documentale e lasciando a Regione Lombardia, in qualità di amministrazione procedente, l'acquisizione d'ufficio i dati e i documenti necessari per la definizione del procedimento stesso reperendoli presso gli uffici pubblici che li detengono, nonché l'effettuazione di idonei controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.